

SENT. N. [REDACTED] 118
CRON. N. [REDACTED]
REP. N. [REDACTED]
R.G. N. [REDACTED]
OGGETTO: pagamento



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI [REDACTED]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. [REDACTED] del ruolo generale degli affari ordinari civili dell'anno [REDACTED] avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Piscitelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via Croce Rossa in Arenella, 4, giusta mandato in calce all'atto di citazione, pec: pierluigipiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

CONTRO

GREEN NETWORK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Piero Saulli, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Roma e dall'avv. [REDACTED] del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati tutti presso lo studio della seconda in [REDACTED], giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, pec: [REDACTED]

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in data 9.1.2017, l'attore esponeva che: a) è stato titolare della fornitura di gas (PDR [REDACTED]) e di energia elettrica (POD [REDACTED]) presso la propria abitazione sita in [REDACTED], con la Green Network Spa (di seguito detta solo Green); b) nel febbraio del 2015 con suo sommo stupore, ricevette dalla Green la bolletta per la fornitura di gas n. [REDACTED] del [REDACTED], relativa i consumi per i mesi da novembre 2015 a gennaio 2016, per € 459,26; c) provvide prontamente a contestare l'importo al call center della società facendo all'uopo presente che i consumi ivi riportati non corrispondevano assolutamente a quelli reali riportati dal proprio contatore e che le letture dei consumi ivi indicate erano del tutto errate; d) successivamente, in data 03.05.2016, nonostante ritenesse, come comunicatore, ormai risolto l'errore commesso dalla convenuta nella rilevazione e fatturazione dei consumi per la fornitura di gas e fosse in attesa della emissione di apposita fattura di storno e ricalcolo, si vide effettuare la improvvisa sospensione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione; e) provvide immediatamente

a contattare gli operatori del call center della convenuta società di vendita dai quali apprendeva che la sospensione della fornitura di energia elettrica era stata disposta dalla stessa Green Network per il mancato pagamento della su menzionata fattura relativa la fornitura di gas ed oggetto di contestazione-reclamo; f) con reclami del 05/05/2016 – 20/05/2016 – 30/05/2016, inviati a mezzo P.E.C. ed a mezzo fax in pari data, l'istante provvede formalmente a contestare l'operato della convenuta Green Network e, nel fornire alla stessa apposita documentazione fotografica (foto del contatore) attestante gli effettivi ed attuali consumi di gas, l'istante richiedeva l'immediato ripristino della fornitura di energia elettrica illegittimamente ed arbitrariamente sospesa, nonché l'eventuale pronto intervento di un incaricato al fine di verificare la genuinità dei consumi comunicati ovvero accertare gli effettivi consumi relativi la utenza per la sua fornitura di gas; g) stante la totale inerzia ed assenza di utile riscontro della convenuta, al fine di veder riattivata quanto prima la fornitura di luce presso la propria abitazione, con ulteriori solleciti, effettuati sia a mezzo call center che a mezzo fax e P.E.C. , del 01/06/2016 – 02/06/2016 e 17/06/2016, l'istante sollecitava nuovamente la Green Network e la Napoletana Gas ad inviare prontamente un proprio incaricato ed a provvedere alla immediata riattivazione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione illegittimamente sospesa dal 03/05/2016; h) solo in data 29/06/2016, il personale della Napoletana Gas S.p.A., su istanza della Green Network, si recò presso la sua abitazione e constatò la genuinità delle contestazioni mosse ed in particolare che i consumi al 29/06/2016 erano proprio corrispondenti a quelli precedentemente comunicati dalla istante, ovvero pari a 69 mc; i) a seguito della comunicazione dei corretti consumi, la Green Network accertava il grave errore di rilevazione e fatturazione commesso, provvedendo ad annullare le precedenti errate bollette ed emettendo per la fornitura di gas la fattura di storno n. [REDACTED] relativa i consumi per i mesi da dicembre 2014 a maggio 2016; l) nonostante i numerosi solleciti ed il definitivo accertamento del grave errore commesso nella rilevazione e fatturazione dei consumi per la fornitura di gas, la Green Network non provvedeva immediatamente a liberare presso il Distributore competente la fornitura di energia elettrica, rendendo, di fatto, impossibile il ripristino della fornitura stessa presso l'immobile dell'istante, sospesa a far data dal 03.05.2016, sulla base di una morosità inesistente in quanto fondata su di una fattura recante degli errati consumi per causa ascrivibile alla sola convenuta; m) a causa di tale incresciosa vicenda, imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla Green Network, a far data dal 03.05.2016 l'istante è stata ingiustamente privata della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione e, pertanto, la stessa è stata impossibilitata a svolgere le più basilari mansioni quotidiane, costringendo la stessa ed i propri familiari a dover richiedere ricovero ed aiuto ad amici e parenti; n) la condotta tenuta dalla società di vendita oltre ad avere violato i più basilari doveri di correttezza e buona fede contrattuale nonché la normativa di settore e le norme del Codice del Consumo, ha di fatto arrecato in capo all'istante grandi difficoltà, forti disagi e considerevoli danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, oltre ad aver generato in capo alla stessa un forte stato di stress, ansia, nervosismo e tensione. Su tali assunti l'istante convenne in giudizio la Green Network Spa per sentire: a) accertare e dichiarare che non erano dovuti alla data del 10.2.2016 i consumi fatturati in via presuntiva ed in eccesso i consumi rispetto a quelli effettivi; b) per l'effetto, condannare la Green Network Spa al risarcimento dei danni causati per l'illegittimo distacco della fornitura col favore delle spese di lite.

Instauratasi la lite, si costituiva la Green Network che impugnava la domanda e ne invocava il rigetto. Allegava ai suoi atti copiosa documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con l'attore, le missive rimesse all'istante per comunicare la morosità; tuttavia non forniva alcuna prova dei consumi riportati nella fattura relativa alla morosità né alcuna prova della lettura del misuratore installato presso l'abitazione dell'attore riferibile in maniera chiara ed incontrovertibile ad una data certa in cui sarebbe stata effettuata la lettura.

Le parti chiedevano l'ammissione di una prova per testi che questo giudice non ammetteva ritenuta la causa matura per la decisione. All'udienza del 13.2.2018 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di essere accolta nei limiti che di seguito si andranno a precisare.

È pacifico ed incontrovertito tra le parti che in data 3.5.2016 la Green Network Spa ha operato il depotenziamento della fornitura di energia elettrica presso l'abitazione dell'istante sita in [REDACTED] ed ha provveduto al ripotenziamento il 22.7.2016, dopo il passaggio dell'utenza alla Enel Servizio Elettrico Spa.

È altrettanto pacifico che i consumi fatturati nella bolletta per la fornitura di gas n. [REDACTED] del 10/02/2016, relativa i consumi per i mesi da novembre 2015 a gennaio 2016, per € 459,26 erano presunti tant'è che, a seguito di verifica effettuata da personale della Napoletana Gas in data 29.6.2016 la lettura del contatore riportava consumi per 69 mc a fronte del 634 mc fatturati alla data del 3.5.2016, giusta attestato di intervento della Napoletana gas del 29.6.2016 agli atti dell'attore al n. 7, giammai impugnato né contestato dalla convenuta.

Orbene, ciò premesso in fatto osserva questo giudice che i contratti di somministrazione di consumo appartengono, probabilmente, ad una delle categorie di contratti maggiormente diffuse: chiunque, infatti, quotidianamente, usufruisce dei servizi di fornitura del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica. Ebbene, nella prassi, all'utilizzo dei suddetti beni, corrisponde il pagamento di una fattura emessa dalla società fornitrice sulla base di un consumo presunto contabilizzato mediante contatore; può succedere, però, che le somme pretese dal somministrante siano oggetto di contestazione da parte del cliente finale.

Nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.

In caso di contestazione dei consumi da parte dell'utente, come si riparte l'onere della prova tra fruitore e fornitore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 22 novembre 2016, n. 23699.

Secondo la Corte nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di

terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi; deriva da quanto precede che non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante, nonchè non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore.

Infine, anche la giurisprudenza di merito (cfr. la decisione del Tribunale di Milano, XI Sezione civile, pubblicata in data 27 novembre 2015) che ha affrontato numerose volte recentemente la tematica che ci occupa, in occasione di un chiarimento giurisprudenziale sui criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di adempimento contrattuale, ha precisato che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi (come nel caso che ci occupa, cfr la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti in causa anche sulla incongruità dei consumi), spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova. Conseguente che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Peraltro, continua il giudice milanese, anche il c.d. riepilogo di fattura non costituisce prova di quanto nello stesso indicato salvo che non venga in esso precisato da chi sia stato formato e su quali dati sia basato.

Orbene, nel caso che ci occupa, seppure ripetutamente sollecitata anche in fase stragiudiziale, la convenuta Green Network giammai ha fornito la prova dei consumi effettivamente realizzati dall'istante e posti a base della fattura di cui in parte narrativa che ha comportato il depotenziamento della fornitura di energia elettrica. Per la vece, dall'attestato di intervento della Napoletana gas del 29.6.2016, allegato dall'attore ai suoi atti, si rileva che i consumi di gas fatturati all'attore non erano effettivi: mc 634 fatturati a fronte di mc 69 effettivi, come attestato dai tecnici della Napoletanagas.

Allo stato, pertanto, non essendovi la prova dei consumi effettivi dell'istante, prova che, si ribadisce incombeva sulla convenuta, non vi è prova della morosità e, pertanto, a prescindere dalla rituale ricezione da parte dell'attrice della comunicazione di preavviso di depotenziamento, di cui pure manca la prova agli atti della convenuta, il depotenziamento della fornitura operato il 3.5.2016 è illegittimo per mancanza di morosità.

Quanto al risarcimento del danno, questo giudice determina equitativamente in €. 800,00 la somma spettante all'istante in considerazione del fatto che il riallaccio della somministrazione di energia elettrica è avvenuto dopo 76 giorni dalla contestazione della sospensione.

Per le brevi considerazioni innanzi esposte: a) va dichiarata l'illegittimità del depotenziamento della fornitura di energia elettrica operata dalla Green Network Spa all'abitazione dell'attrice [REDACTED] il 3.5.2016 per assenza

della morosità; b) va condannata la Green Network Spa al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 800,00 a titolo di risarcimento per il ritardo nel ripristino della fornitura.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di pace [redacted] definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede:



- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del depotenziamento della fornitura di energia elettrica operata dalla Green Network Spa all'abitazione dell'attrice [redacted] sita [redacted] alla [redacted], per assenza della morosità e, per l'effetto,
- 2) condanna la convenuta Green Network Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore della [redacted] della somma di €. 800,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo, nei limiti di €. 1032,00;
- 3) condanna la convenuta Green Network Spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi [redacted], di cui [redacted] per spese, oltre rimborso forfetario spese generali come per legge, IVA, CPA e successive occorrenze con attribuzione all'avv. Pier Luigi Piscitelli.

Il Giudice di pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Depositato il [redacted]

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE